



news e informative

DAL 2 NOVEMBRE 2015 NUOVE REGOLE IN TEMA DI INTESTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI A TITOLO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Con circolare n. 25018 del 29 ottobre 2015 il Ministero dei trasporti ha emanato nuove disposizione operative in tema di intestazione temporanea di veicoli concessi a titolo di locazione senza conducente.

Le disposizioni si applicano ai veicoli immatricolati e consegnati a partire dal 2 novembre 2015 concessi in noleggio e consistono nella necessità di comunicare alla Motorizzazione entro 30 gg dalla consegna l'identità del soggetto che ha la disponibilità del veicolo in noleggio per periodi superiori a 30gg con la relativa durata del contratto, oltre alla eventuale comunicazione anche delle vicende modificative del contratto di noleggio.

Ne consegue che:

- l'annotazione andrà riportata sulla carta di circolazione dove andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida;
- l'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi;
- non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti;
- per tutti gli utilizzi temporanei che sono iniziati a decorrere dal 3 novembre in poi, sono previsti 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta;
- il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato;
- per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di *fringe benefit*, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda.

La circolare si è resa necessaria dopo che il Tar del Lazio con sentenze n. 11004/2015 e n. 11006/2015, depositate il 02 settembre 2015, ha accolto parzialmente i ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio.

Alla luce delle nuove disposizioni, il Ministero ricorda, che gli obblighi di comunicazione gravano in capo al soggetto, persona fisica o persona giuridica che ha la disponibilità del veicolo ovvero sull'avente causa che può delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all'espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

Restano, tuttavia, alcune criticità che la circolare non ha chiarito, in particolare con riferimento all'applicazione delle sanzioni tenuto conto che l'avente causa, ovvero il locatario, non risulta tra i responsabili in solido di cui all'art.196 del codice della strada.

Aderente a:



Brescia, 10 dicembre 2015

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: